

IVA

Sotto la lente l'Iva ridotta per le banche dati elettroniche

di **Marco Peirola**

L'Agenzia delle Entrate, con la **risposta all'interpello n. 69**, pubblicata il **1° marzo 2019**, ha chiarito che, nonostante le novità introdotte dalla **Direttiva 2018/1713/UE**, l'**aliquota Iva ridotta del 4%** di cui al n. 18) della [Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#) **non è applicabile ai prodotti editoriali digitali privi di codice ISBN e ISSN**.

La **Direttiva 2018/1713/UE**, nel modificare la **Direttiva 2006/112/CE**, ha dettato nuove disposizioni in materia di **aliquote Iva applicabili a libri, giornali e periodici**, confermando la previsione in base alla quale le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, con l'eccezione di quelli rientranti nel **punto 6)** dell'[Allegato III](#) alla **Direttiva 2006/112/CE**, che richiama la **"fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale"**.

In sostanza, in base alle disposizioni recate dalla citata **Direttiva 2018/1713/UE**, gli Stati membri che, **al 1° gennaio 2017** (data di entrata in vigore della Direttiva Iva), applicavano l'aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici su supporto fisico possono riservare lo **stesso trattamento anche alla fornitura degli stessi beni per via elettronica**, in conformità con quanto stabilito dal **punto 6)** dell'[Allegato III](#) alla **Direttiva 2006/112/CE**.

Nella normativa italiana, il **n. 18)** della [Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#) prevede l'applicazione dell'**aliquota Iva del 4%** per la **commercializzazione di "giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica"**.

Prima delle modifiche introdotte dalla **Direttiva 2018/1713/UE**, il legislatore nazionale aveva già previsto l'**aliquota ridotta per l'editoria digitale**.

In un primo tempo, con la **L. 190/2014** (Legge di Stabilità 2015) è stato stabilito che nella

nozione di libri rientrano tutte le pubblicazioni identificate da **codice ISBN** e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, includendo quindi in tale nozione **non solo i libri in formato cartaceo, ma anche quelli realizzati su CD o CD Rom**, nonché i **libri in formato digitale**, fruibili tramite internet.

Dopodiché, con la **L. 208/2015** (Legge di Stabilità 2016), l'**aliquota Iva del 4%**, già prevista per i libri realizzati su qualsiasi supporto fisico o in formato digitale, è stata estesa anche ai giornali, ai notiziari quotidiani, ai dispacci delle agenzie di stampa e ai periodici, sia se forniti su CD, CD-Rom o altro analogo supporto fisico, sia se forniti in formato digitale, purché identificati con **codice ISSN**.

Come chiarito dalla [circolare 20/E/2016](#), *“il codice ISBN o ISSN è **condizione necessaria ma non sufficiente**. Occorre, infatti, che il prodotto editoriale abbia le **caratteristiche distintive tipiche dei giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici**”*, le cui caratteristiche sono indicate nelle [circolari 23/E/2014](#) e [328/E/1997](#).

Nel caso oggetto della **risposta all'interpello n. 69/2019**, le banche dati elettroniche considerate non beneficiano dell'aliquota ridotta non solo perché **prive dei codici ISBN e ISSN**, ma anche perché i contenuti digitalizzati messi a disposizione degli utenti **non hanno le caratteristiche richieste** ai fini dell'agevolazione.

Nella fattispecie, si tratta di **banche dati** contenenti guide pratiche, guide normative, guide lavoratori migranti, quesiti e risposte, scadenziario degli adempimenti, codici normativi vigenti, legislazione vigente, prassi, giurisprudenza, archivio CCNL, contratti integrativi, testi unici, schede CCNL, accordi interconfederali, scadenze contrattazione collettiva. Si tratta, cioè, di **prodotti che non soddisfano il requisito individuato dalla [risoluzione AdE 120/E/2017](#)**, vale a dire *“consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici (...)”*.

In altri termini, l'**aliquota Iva del 4%** è applicabile anche al contratto di abbonamento ad una **banca dati “on line”** alla condizione, specificata dal citato documento di prassi, che la **ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento** sia quella sopra specificata, ovvero sia *“di consentire all'abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN”*.

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >